

**ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI**

**1) TESSERINO REGIONALE**

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o in Stato estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura – Piazza Piemonte, 1 - Grattacielo Regione Piemonte - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, ss.mm.ii.. Le percentuali previste dalla legge possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

**2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE**

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

### 3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 in quanto riferibili alla caccia di selezione al cinghiale.

3.2. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.3. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi d'abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

### 4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario sempre nel rispetto della normativa citata.

### 5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo del cinghiale in forma selettiva. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. le A.F.V. /A.A.T.V. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali; gli ATC/CA, le A.F.V./A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione/concessionario entro e non oltre il 31 marzo 2026. Il Presidente del Comitato di gestione e il Concessionario devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il mese di aprile.

## 6) ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." come modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016, con la DGR n. 24-2976 e da ultimo con D.G.R n. 1-1903 del 4/09/2020 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con DGR n. 24-2976 del 29/02/2016. L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

## 7) PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione e i concessionari degli AATV e AFV devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al presente calendario venatorio e alle istruzioni operative supplementari. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, e i concessionari degli AATV e AFV inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo selettivo del cinghiale approvato dalla Giunta regionale.
- chiusura della caccia alla specie a completamento del piano di prelievo autorizzato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.